
Art. 5 Validità

La validità del contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 dipendenti) è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2022).

Osservazioni

Chiunque renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale, alla Commissione Tripartita in materia di libera circolazione delle persone, presso l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona (art. 359a CO).

Bellinzona, 20 dicembre 2019

Per la Commissione tripartita
in materia di libera circolazione
delle persone:
Il Presidente, S. Rizzi

Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature**Premessa**

Richiamato il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature entrato in vigore il 15 febbraio 2019 (BU 7/2019 del 15 febbraio 2019) e modificato il 5 aprile 2019 (FU 28/2019 del 5 aprile 2019);

considerati i livelli salariali previsti per il 2020 pubblicati nell'accordo integrativo ai sensi dell'art. 15.2 cpv. 6 CCL MEM sull'indicizzazione annua dei salari stipulato il 29 novembre 2018 dalle parti contraenti del CCL dell'industria metalmeccanica ed elettrica;

preso atto che nell'accordo integrativo stipulato il 13 novembre 2019 tali livelli non hanno subito modifiche;

considerati i nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2020;

l'art. 2 cpv. 1 del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature è modificato come segue:

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| – personale non qualificato | fr. 21.25 |
| – personale qualificato | fr. 23.12 |
| – impiegati di commercio: | |
| - impiegato generico | fr. 20.06 |
| - impiegato operativo | fr. 21.67 |
| - impiegato responsabile | fr. 24.64 |

Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 20 dicembre 2019

Per la Commissione tripartita
in materia di libera circolazione
delle persone:
Il Presidente, S. Rizzi

Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato

Premessa

Richiamato il Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato entrato in vigore il 1° giugno 2019 (BU 11/2017 del 17 marzo 2017) e modificato il 18 dicembre 2018 (FU 101/2018 del 18 dicembre 2018);

considerati i nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2020;

l'art. 2 cpv. 1 del contratto normale di lavoro per il settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato è modificato come segue:

Art. 2

Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:
(...)

- impiegati di commercio:
 - impiegato generico fr. 20.06
 - impiegato operativo fr. 21.67
 - impiegato responsabile fr. 24.64

Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 20 dicembre 2019

Per la Commissione tripartita
in materia di libera circolazione
delle persone:
Il Presidente, S. Rizzi

Contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari

Premessa

Richiamato il Contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari entrato in vigore il 1° luglio 2019 (BU 21/2019 del 17 maggio 2019);

considerati i nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2020;

l'art. 2 cpv. 1 del contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari è modificato come segue: